

COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di BERGAMO

REGOLAMENTO
CONSULTA GIOVANILE
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

(Approvato con Delibera di C.C. N. 32 del 30/07/2019)

Articolo 1 – Istituzione

È istituita dal Comune di **TORRE DE' BUSI**, con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data 30/07/2019 , la “CONSULTA GIOVANILE COMUNALE” (*di seguito denominata Consulta*), strumento di partecipazione del mondo giovanile alla politica comunale e territoriale. Ne possono far parte le persone che godano dei diritti civili e politici, siano in possesso dei requisiti previsti per l'elezione a Consigliere Comunale ed abbiano un'età **tra i 18 e 35anni**.

Articolo 2 – Attribuzioni

1. La Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo e produttivo permanente della Giunta Comunale provvisto di funzioni di impulso **propositivo e consultivo** nei confronti degli organi elettivi del Comune nelle materie afferenti le politiche giovanili; è inoltre strumento di stimolo e incoraggiamento nei confronti dei giovani ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita cittadina. L'adesione alla Consulta prevede una partecipazione attiva da parte dell'iscritto.

2. La Consulta attende alle finalità indicate:

- a) è strumento di conoscenza della realtà dei giovani;
- b) fornisce pareri (non vincolanti) sugli atti dell'Amministrazione Comunale che riguardano le tematiche giovanili;
- c) presenta proposte inerenti le tematiche giovanili, tramite le quali concorre alla definizione delle politiche giovanili;
- d) collabora con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di eventi ed iniziative che riguardano le tematiche giovanili;
- e) promuove in collaborazione con l'Amministrazione Comunale progetti, incontri, eventi, dibattiti per e con i giovani;
- f) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili, anche informali, e le Istituzioni;
- g) opera affinché si creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e socializzazione dei giovani attraverso la piena collaborazione degli Amministratori, degli uffici comunali competenti.
- h) Promuove iniziative ed educazione alla legalità;
- i) Promuove iniziative tese ad interpretare e prevenire il disagio giovanile sul territorio comunale;
- j) Promuove iniziative di prevenzione per contrastare problematiche di alcol, droghe, bullismo, violenza giovanile, violenza contro le donne, dipendenze varie.
- k) Raccoglie informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, trasporti, università. Mondo del lavoro, tempo libero, sport. Volontariato, cultura, spettacolo, ambiente) ai fini di proporre suggerimenti, iniziative nei predetti campi, in collaborazione con l'amministrazione Comunale.

3. Il mandato della Consulta ha la stessa durata di quello dei consiglieri comunali che ne fanno parte ai sensi del successivo articolo 4, comma 1. I componenti possono essere rinnovati.

Articolo 3 – Organi

1. Sono organi della Consulta: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea/ Gruppo di Lavoro.
2. Costituiscono il Consiglio Direttivo che si interfacerà con la Giunta Comunale il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario della Consulta e almeno altri tre membri eletti. Il Direttivo è composto da un massimo di **6** membri.
3. La consulta promuove la parità di genere all'interno sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea.

Articolo 4 – Componenti

1. Sono componenti della Consulta:

- a) il Sindaco ed il suo delegato alle politiche giovanili (ove nominato), che la presiede;
- b) cinque rappresentanti scelti dal Consiglio Comunale (anche tra i consiglieri stessi) di cui andrà garantita la rappresentanza di almeno un componente scelto dalla minoranza, che abbiano un'età compresa tra i 18 e 35 anni;
- c) un rappresentante per ogni gruppo giovanile (anche informale) che svolga attività culturali, ricreative e sportive volte ai giovani;

- d) rappresentanti dei giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni all'atto della nomina, interessati a dare il proprio contributo per i giovani, in numero non superiore alle 15 unità.
- e) Su richiesta motivata del presidente della Consulta è possibile aumentare o diminuire il numero dei componenti, lo stesso verrà esaminato ed approvato dalla Giunta Comunale.

2. In sede di istituzione della Consulta ogni gruppo giovanile interessato far parte della Consulta, di cui alla **lettera c) dell'art. 4 c. 1** deve presentare una richiesta scritta al Comune e/o compilare il modulo predisposto per l'adesione, indicando un rappresentante effettivo ed uno supplente di età compresa tra i 18 e i 35 anni all'atto della richiesta; ogni gruppo può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante purché informi preventivamente per iscritto il Comune.

3. Le adesioni sono raccolte presso il protocollo del Comune, il quale provvede a far avere copia delle medesime al Direttivo della Consulta

4. In sede di istituzione della Consulta i giovani interessati a fare parte della Consulta, come rappresentanti dei giovani di cui alla **lettera d) dell'art. 4 c.1**, devono presentare una richiesta scritta al Comune e/o compilare il modulo predisposto per l'adesione.

5. La Consulta viene materialmente costituita con provvedimento della Giunta Comunale una volta acquisite tutte le indicazioni in merito ai suoi componenti non nominati dal Consiglio Comunale.

6. La Giunta Comunale può in ogni momento inserire nuovi componenti nella Consulta che ne facciano domanda e abbiano le caratteristiche di cui sopra.

Articolo 5 - Presidente, Vicepresidente e Segretario

1. Il Presidente della Consulta è di diritto il Sindaco, o il suo delegato alle politiche giovanili (ove nominato), che dura in carica per tutto il suo mandato.

2. Il Presidente ha le seguenti funzioni:

- ✓ coordina i lavori;
- ✓ assume la rappresentanza formale;
- ✓ convoca e presiede le riunioni;
- ✓ nomina il Segretario tra gli appartenenti alla Consulta.

3. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Comunale e deve essere componente del Consiglio Comunale. All'istituzione del presente Regolamento, in sede di Consiglio Comunale verranno scelti i nominativi. Il Segretario potrà essere scelto tra i componenti del Consiglio Comunale che abbiano i requisiti di età 18-35 anni, oppure nominato successivamente dalla Giunta Comunale tra i nominativi scelti dal Consiglio Comunale come previsto **dall'art. 4 c.1 lett. b)**.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume tutte le funzioni. Dura in carica per tutto il mandato del Presidente.

5. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi lo sostituisce temporaneamente, all'interno della Consulta.

6. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere depositato al protocollo dell'Ente Comunale.

7. Il Consiglio Direttivo della Consulta ha libera facoltà di riunirsi ogni qualvolta lo ritenga necessario, per lavori e predisposizione proposte da riportare all'Amministrazione Comunale e/o alla Consulta.

8. Il Consiglio Direttivo della Consulta ha il compito di organizzare e programmare gli obiettivi, la suddivisione delle materie e del lavoro dell'intera Consulta.

Articolo 6 – Assemblea della Consulta / Gruppi di Lavoro

1. All'interno della Consulta i componenti del Consiglio Direttivo ed i nominati come previsto **dalle lettere c) e d) dell'articolo 1**, saranno i membri dell'assemblea / Gruppo di Lavoro con il compito di trattare e sviluppare specifiche tematiche. Potranno essere creati dei sottogruppi per lavorare su obiettivi specifici. Tutti faranno riferimento sempre al Consiglio Direttivo della Consulta Giovanile.

2. Il gruppo di lavoro/Assemblea si riunisce ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo lo convoca;

3. Le risultanze del lavoro svolto saranno poi esaminate ed, eventualmente, sottoposte a votazione nelle riunioni della Consulta Giovanile.

Articolo 7 - Convocazione della Consulta

La convocazione di norma è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Consulta, a cura dell'Amministrazione Comunale, almeno **cinque** giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

E' data facoltà alla Consulta di stabilire differenti modalità di convocazione al proprio interno ed ai componenti (**e-mail, sms, tel.**).

Il Presidente della Consulta è tenuto sempre a comunicare **per iscritto all'Amministrazione Comunale** il giorno di convocazione, luogo, ora e l'ordine del giorno da trattare.

La Consulta è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei componenti della Consulta stessa.

La Consulta è convocata almeno di tre volte all'anno e ogni volta se ne rilevi la necessità.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di questi, dal più anziano in età dei componenti del Direttivo;

La stesura dell'ordine del giorno è fatta dal Presidente;

Ai lavori possono partecipare senza diritto di voto, il Sindaco, Assessori o Consiglieri delegati.

Articolo 8 - Prima riunione

1. Il Sindaco o il suo delegato convoca la prima riunione del Direttivo e della Consulta Giovanile appena istituita.

Articolo 9 - Validità delle sedute

1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente, in prima convocazione, almeno la metà dei componenti.

2. In seconda convocazione le sedute si intendono valide se vi è la presenza almeno dei componenti del Direttivo.

3. Il segretario avrà la cura di redigere il verbale delle riunioni da trasmettere al Protocollo dell'Ente Comunale.

4. I verbali della Consulta non sono vincolanti, hanno carattere propositivo e/o consultivo.

Articolo 10 – Sede

L'Amministrazione comunale può concedere le sale pubbliche disponibili per le riunioni.

Articolo 11 - Modifiche al Regolamento

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria delibera.

La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con verbale approvato a maggioranza qualificata dei componenti.

Articolo 12 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.

I componenti delle Consulte civiche svolgono la propria attività a **titolo gratuito**.

Nel bilancio di previsione del Comune possono essere individuate risorse per il funzionamento e le iniziative proposte dalla Consulta dei Giovani. La Consulta potrà ricercare degli sponsor per le attività da porre in essere.

Articolo 13 - Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento, a verrà pubblicato sul sito internet comunale, sulla APP e mezzi WEB disponibili. Copia verrà data alla Consulta e tutti i Consiglieri comunali.

Articolo 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

Il presente Regolamento si intende automaticamente integrato e sostituito dalle eventuali norme successive, emanate in materia con legge nazionale o regionale